



Città Metropolitana di Messina

Prot. n.

MESSINA, 01 aprile 2019

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 1 /2019

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Proroga prosecuzione temporanea della gestione ex ATO Rifiuti della ex Provincia di Messina, ed individuazione del “Commissario” dell’ATO 4 Messina.

IL SINDACO METROPOLITANO

VISTA la direttiva emanata dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con nota Prot. n. 013527 del 27.3.2019 avente ad oggetto: “*Ordinanza ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 n. 7/rif del 3 dicembre 2018 – Scadenza della speciale forma di gestione al 31 marzo 2019 – Indicazioni agli enti locali competenti nella gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurare emergenze igienico-sanitarie e tutelare la salute pubblica e l’ambiente*”;

VISTO quindi la necessità di garantire il servizio nell’intero territorio della ex Provincia di Messina, oggi Città Metropolitana, nelle more dell’individuazione del soggetto gestore nelle forme di legge ed al fine di evitare l’insorgere di emergenze igienico-sanitarie e tutelare la salute pubblica e l’ambiente, attivando conseguentemente il potere ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;

RICHIAMATO il contenuto della Direttiva Assessoriale Prot. n. 013527 del 27.3.2019 e, segnatamente, il punto 2.4. diretto ad evidenziare che l’attuale situazione in subiecta materia può allo stato essere affrontata attraverso il potere di ordinanza extra ordinem ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006, derogandosi in particolare agli artt. 15 e 19 L.R. n. 9/2010;

VISTO la nota prot.n. 10653/19 del 29/03/2019 con la quale venivano richiesti i pareri di competenza previsti ex art. 191, 3° c., D. Lgs. n. 152/2006;

ATTESO che, sentiti i rappresentanti legali dei Comuni interessati, non viene garantita la piena operatività nell’intero territorio della Città Metropolitana in quanto, gli stessi, hanno evidenziato la ricorrenza, nella fattispecie, delle situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente ai sensi del comma 1 dell’art. 191 del D.lgs. citato e hanno rappresentato, segnatamente, come non sia altrimenti possibile a partire dal 1° aprile 2019 provvedere alla gestione dei rr.ss.uu. diversamente dall’attuale assetto in termini di maggiore efficienza ed economicità;

VISTO l'art. 182-bis D.Lgs. n. 152/2006, che prevede lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati avvengano in conformità ai principi di autosufficienza e di prossimità con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di permettere lo smaltimento e il recupero in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta in modo da ridurre i movimenti dei rifiuti stessi.

CONSIDERATO che, le dichiarazioni hanno consentito di preconstituire i requisiti richiesti dall'art. 191 predetto, fra cui quanto previsto dal 1° e 3° comma, permettendo al contempo di superare le criticità evidenziate dall'istruttoria interna sugli aspetti precipuamente inerenti l'Ordinanza de quo, fermi restando gli obblighi di legge a carico del gestore;

DATO ATTO che, trattasi di servizio pubblico essenziale non suscettibile di subire interruzioni, pena le suddette conseguenze igienico-sanitarie su cui si è espressa significativamente l'ASP 5 di Messina con nota n. 36752 del 01/04/2019;

ATTESO che, l'eccezionale urgenza ed improrogabilità dell'intervento de quo connesso alla situazione sopra rappresentata, in relazione alla previsione di danno imminente e di impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione ordinaria, legittima l'adozione del provvedimento contingibile ed urgente da parte del Sindaco della Città Metropolitana di Messina, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e dell'ambiente con provvedimento limitato nel tempo e nell'ambito del territorio provinciale di Messina;

ATTESO, altresì, che ai sensi del punto 2.4 – lett. d) della direttiva regionale summenzionata, in considerazione della scadenza della speciale forma di gestione al 31.3.2019 (Ord. n. 7/rif del 3.12.2018), è necessario procedere all'individuazione del "Commissario dell'ATOME4" affinché garantisca, in nome e per conto dei Comuni, la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente (società d'ambito in liquidazione), nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalla Società d'ambito stessa e delle relative autorizzazioni, dandosi atto che gli oneri derivanti da tale attività – per i quali dovrà essere istituita separata contabilità – sono posti a carico proporzionalmente delle amministrazioni beneficiarie del servizio;

RITENUTO, pertanto:

- necessario derogare all'art. 15 L.R. n. 9/2010;
- adottare il presente provvedimento per la durata temporanea dalla data del **01.04.2019** fino al **31.05.2019** per quanto riguarda la gestione del servizio di raccolta e spazzamento nei comuni che non hanno ancora avviato la gestione ordinaria di igiene ambientale e comunque non oltre il periodo di durata del permanere delle condizioni di contingibilità precedentemente evidenziate;

CONSIDERATO che, come è noto, in virtù di ordinanze ex art.191 D.lgs n.152/2006 da parte del Presidente della Regione Siciliana, dal 01/10/2013 ad oggi, il servizio di igiene ambientale nel territorio della Città Metropolitana di Messina è stato garantito mediante una speciale forma di gestione commissariale degli ATO da parte della Regione Siciliana nelle more della definizione delle procedure di affidamento al nuovo gestore unico, secondo le modalità previste dall'art. 15 L.R. n°9/2010 e s.m.i.,

CONSIDERATO che tale speciale forma di gestione è scaduta il 31/03/2019 (ordinanza P.R.S. n.7/rif del 03/12/2018);

CONSIDERATO che la L.R. 9/2010 prevedeva un cronoprogramma di attuazione che ha subito dei rallentamenti non imputabili a questo Ente;

CONSIDERATO che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Messina Area Metropolitana (SRR Messina Area Metropolitana), società costituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i., dopo aver preliminarmente accertato, in forza dell'art.4 dell'Ordinanza n.6/Rif del 30.06.2016, lo stato delle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti che i Comuni, in forma singola o associata, avrebbero dovuto porre in essere, ha elaborato, gli atti propedeutici alla celebrazione della gara per i Comuni di Antillo, Forza d'Agrò, Sant'Alessio Siculo, Savoca, Castelmola, Gaggi, Gallodoro, Letojanni, Mongiuffi Melia, Mandanici, Pagliara, Itala, Giardini Naxos, Casalvecchio Siculo e Scaletta Zancalea, per la durata di anni 7, che sono in corso di approvazione;

CONSIDERATO che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Messina Provincia (SRR Messina Provincia), società costituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i., dopo aver preliminarmente accertato, in forza dell'art.4 dell'Ordinanza n.6/Rif del 30.06.2016, lo stato delle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti che i Comuni, in forma singola o associata, avrebbero dovuto porre in essere, ha in corso la gara per l'affidamento dei servizi di igiene ambientale per i Comuni di Graniti, Motta Camastra, Mojo Alcantara, Malvagna, Roccella Valdemone e Santa Domenica Vittoria, per la durata di anni 7;

RICHIAMATO l'articolo 191 del D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza in merito;

ORDINA

- 1) Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art.191, del D.lgs. 152/2006 per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente trascritte, in via temporanea ed urgente, per il periodo **dal 01/04/2019 al 31/05/2019**, il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e nocumento alla salute pubblica, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria nel territorio dei comuni della provincia di Messina ricompresi nell'Ambito territoriale denominato ATOME4, che non hanno ancora attivato la gestione ordinaria dei servizi;
- 2) Di nominare ai sensi del punto 2.4 – lett. d) della Direttiva Regionale Prot. n. 013527 del 27.3.2019, per il periodo indicato al precedente punto 1) ed alle relative condizioni, quale "Commissario Straordinario Provinciale dell'ATOME4" il Dott. Francesco Mannone, affinché garantisca, in nome e per conto dei Comuni, la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente (Società d'Ambito ATOME4 S.p.a. in liquidazione), nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalla Società d'Ambito stessa e delle relative autorizzazioni e convenzioni, così da permettere la regolare prosecuzione della gestione nelle more dell'individuazione del soggetto gestore nelle forme di legge;

- 3) Dare atto che gli oneri derivanti da tale attività, per i quali dovrà essere istituita separata contabilità, sono posti proporzionalmente a carico delle amministrazioni locali beneficiarie del servizio;
- 4) Disporre l'esecuzione della presente Ordinanza, nell'ambito delle rispettive competenze, a cura del Commissario dell'ATO ME4 in liquidazione, nominato con la presente ordinanza, nonché del Legale Rappresentante dell'ATO ME4 in liquidazione;
- 5) Trasmettere copia della presente ordinanza al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, all'Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di P.I., al Prefetto di Messina, all'ASP di Messina, alla ST ARPA di Messina, ai Sindaci dei comuni della provincia di Messina, ai Presidenti della SRR ricadenti nella Città Metropolitana di Messina e Messina Provincia, al Presidente del Collegio dei liquidatori di ATO Messina Ambiente spa in liquidazione, ai Comuni di Antillo, Forza d'Agrò, Sant'Alessio Siculo, Savoca, Castelmola, Gaggi, Gallodoro, Letojanni, Mongiuffi Melia, Mandanici, Pagliara, Itala, Scaletta Zanclea, Graniti, Motta Camastra, Mojo Alcantara, Malvagna, Roccella Valdemone e Santa Domenica Vittoria;
- 6) Di riservarsi di revocare la presente ordinanza, ove dovessero venir meno i presupposti che l'hanno determinata;
- 7) Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nella sezione Trasparenza dell'Ente, per le forme idonee e adeguate di pubblicità e informazione;

Con separato provvedimento del Sindaco della Città Metropolitana di Messina, verrà determinato il compenso del Commissario Straordinario Provinciale.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, ricorso amministrativo giurisdizionale presso il tribunale Amministrativo regionale competente, entro 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Messina, 01 aprile 2019

IL SINDACO METROPOLITANO

DR. ROBERTO CATENO DE LUCA

